



STATUTO ORGANICO

DELLA

PIA ISTITUZIONE CONSIGLIO

IN PITIGLIANO





SIENA
STAB. TIP. DI A. MUCCI
1870

CAPO I.

Origine, sede, scopo e redditi.

ART. I.

La Pia Istituzione Consiglio che ha sede nel Comune di Pitigliano; trae origine e norme costitutive dalle disposizioni testamentarie dell' Israelita *Fortunata Consiglio* in data 9 Febbraio, e 7 Maggio 1854 ai rogiti Salucci, e dall' atto tra i vivi della Medesima in data 23 Giugno detto Anno rogato Braccini, ed oggi si regge secondo le prescrizioni della Legge 3 Agosto 1862, e del relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno, ed in conformità al presente Statuto Organico.

ART. II.

Essa ha per scopo.

1.° Di provvedere sia all' istruzione religiosa, e civile, sia all' istruzione nelle arti, e mestieri degli Israeliti poveri di Pitigliano.

2.° Di sovvenire i poveri Israeliti medesimi, con soccorsi, e sussidî.

3.° Di conferire Doti a Fanciulle Israelite povere ed oneste dello stesso Comune.

4.° Di corrispondere annui assegni alla locale Università Israelitica, a quella Accademia Religiosa, alla compagnia della Misericordia, ed al Rabino.

Art. III.

I mezzi con cui la detta Istituzione provvede ai suaccennati scopi, consistono in redditi provenienti da predi urbani, da Censi, Livelli, Mutui, da Certificati del debito Pubblico Italiano, Azioni sulla Banca del Popolo succursale in Pitigliano, e Azioni sullo Stabilimento Balneare di Pitigliano, come dall' inventario compilato ai termini dell' Articolo 8 e 9 della Legge 3 Agosto 1862.

Nell' Istrumento di divisione in data 13 Marzo 1855 rogato Santoni, e registrato in Firenze il dì 16 successivo trovasi descritta la primitiva consistenza patrimoniale della Pia Istituzione.

CAPO II.

Norme per l' adempimento degli scopi della Pia Fondazione, e per l' erogazione delle relative rendite.

Art. IV.

Si provvede allo scopo di cui al N.° 1 dell' Art. II.

a Coll' impartire ai Fanciulli poveri Israeliti d' ambo i sessi la istruzione elementare e Religiosa assegnando a tal fine $^{6}/_{20}$ della Pia rendita.

b Coll' istruire nelle arti e mestieri i poveri Israeliti, e nei lavori donneschi le Israelite povere; al quale oggetto si assegneranno altre $^{6}/_{20}$.

c Col conferire premi d' incoraggiamento, consistente preferibilmente in istrumenti, libri ed oggetti di vestiario agli Alunni d' ambo i sessi partecipanti alla Pia Fondazione, che più si distinguessero nei diversi insegnamenti; ed a questo fine si erogherà $^{1}/_{20}$ dell' annua rendita.

Gli avanzi che resulteranno sugli stanziamenti di cui alle lettere *a* e *b* si impiegheranno nel conferire posti di studio per l' Istruzione secondaria e Tecnica agli Israeliti poveri, e col provvedere al mantenimento della Biblioteca Consiglio, diretta a promuovere sempre più l' istruzione degli alunni.

Per lo scopo di cui al N.° 3 si conferiranno annualmente tre Doti, coll' erogare a tal fine $^{1}/_{20}$ della rendita annua.

Allo scopo di cui al N.° 4 si provvederà coll' assegnare; $^{1}/_{20}$ delle Pie rendite alla compagnia della Misericordia per erogarsi in Pii suffragi ed anniversari $^{1}/_{20}$. Per l' Accademia Religiosa $^{2}/_{20}$. Per l' Università Israelitica $^{1}/_{20}$. Al Rabino purchè però non si ecceda la somma di L 420.

Gli avanzi che si verificheranno su quest'ultimo ventesimo anderanno in aumento dello stan-

ziamento per sussidi caritatevoli, e per prestiti gratuiti.

Art. V.

Ove sia vacante il posto di Rabino la sopra indicata somma a questo assegnata andrà in aumento degli stanziamenti di cui alle lettere *a*. *b*. *c*. del precedente articolo quarto nelle proporzioni ivi stabilite.

Art. VI.

Sono considerati quali poveri ammessi a fruire delle speciali beneficienze della Pia fondazione, anche coloro che possiedono qualche sostanza, sufficiente appena per uno stretto mantenimento.

Art VII.

Per l' ordinamento della istruzione elementare di cui alla lettera *a* dell' articolo quarto per l' ammissione dei fanciulli, e delle fanciulle alle scuole, per il loro passaggio da una classe all' altra, per i programmi d' insegnamento ecc. si osserveranno le Leggi, e Regolamenti in vigore in ordine all' istruzione elementare.

I Maestri, e le Maestre da proporsi all' insegnamento dovranno esser muniti delle Patenti d' idoneità, ed avere i requisiti voluti dalle Leggi e Regolamenti predetti.

Circa poi la istruzione nelle arti e mestieri, il conferimento sia di posti di studio che si con-

cederanno per concorso dalla Commissione Amministratrice della Pia Istituzione, sia dei premi d'incoraggiamento; e circa l'ordinamento della Biblioteca saranno determinate opportune norme con Regolamento da approvarsi dalla Deputazione Provinciale.

Art. VIII.

Le sovvenzioni a titolo d'imprestito gratuito non possono accordarsi ai petenti che non presentano idonea garanzia.

La restituzione delle somme date ad imprestito deve effettuarsi a piccole rate mensili, e fino all'estinzione del debito non verrà concluso altro prestito.

Art. IX.

È proibito alla Commissione Amministratrice di condonare il debito ai debitori di cui all'articolo precedente.

Art. X.

I sussidi caritatevoli consisteranno sia nello elargire elemosine ai poveri in stato di sanità, sia nel soccorrerli in caso di malattia, sia nel fornire agli artigiani indigenti gli strumenti di cui abbisognassero.

Art. XI.

Per la designazione delle dotande prevarrà la sorte nel caso che le concorrenti alle doti da

conferirsi siano in numero maggiore delle doti stesse.

ART. XII.

Le designate dotande perdono il diritto al conseguimento delle doti.

a. Quando all' epoca del matrimonio non si trovassero più in quelle condizioni di povertà, e di onestà richiesta, e per le quali furono loro assegnate le doti.

b. Quando non contraggono matrimonio entro il biennio dalla seguita designazione delle doti, salvo però il diritto di aspirare ad un nuovo concorso.

ART. XIII.

Il pagamento dellé doti non avrà luogo se non previo attestato del seguìto matrimonio innanzi all' Ufficiale dello Stato Civile, e mediante quietanza delle interessate.

ART. XIV.

Le doti che restano caducate per i motivi di cui nel precedente art. dodici, e quelle che non si conferissero per mancanza di concorrenti, andranno in aumento del numero delle doti da erogarsi nel susseguente anno.

ART. XV.

Unitamente alle spese di tasse e di ammini-

strazione dalle quali deve depurarsi la massa delle Pie annue rendite per eseguirne poi i reparti in ventesimi s'inscriverà sull'annuo Bilancio la somma di L. 300 la quale dovrà ineccezionabilmente, rinvestirsi per aumentare il Capitale, e riparare così alle eventuali perdite, ed assicurare l'incremento progressivo della Pia Istituzione.

Tanto la sopra indicata somma, quanto gli avanzi che si verificassero annualmente sui redditi della Pia Fondazione saranno impiegati nell'acquisto di rendita sul gran libro del debito pubblico, aumentandosi così l'annuo reddito a vantaggio sempre maggiore delle speciali beneficenze della medesima Pia Fondazione.

Anche per i capitali posseduti dalla Pia istituzione, sarà preferito l'impiego in rendita pubblica.

CAPO III.

Amministrazione, e relative norme.

Art. XVI.

L'Amministrazione della Pia Istituzione, è affidata ad una Commissione di cinque Membri compreso il Presidente; e la loro nomina o surrogazione vien fatta dal Consiglio Comunale di Pitigliano secondo le norme determinate dall'articolo 28 della legge 3 agosto 1862 per la nomina e surrogazione dei componenti le Congregazioni di Carità

I Membri di tale commissione amministra-

trice debbono essere eletti tra i componenti il consiglio di amministrazione della Comunione Israelitica di Pitigliano.

ART. XVII.

I Membri della commissione amministratrice assumono l' ufficio alle stabilite scadenze.

Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

ART. XVIII.

Non potranno assumere l' ufficio, e ne decadranno quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione, o che abbiano liti colla commissione amministratrice.

ART. XIX.

Gli ascendenti, e discendenti, i fratelli, il genero, ed il suocero, non potranno essere contemporaneamente membri della commissione amministratrice.

Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano; a pari anzianità il più giovane; il nuovo eletto da quello che siede in ufficio; in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e

quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutinii seguenti, a parità di voti s' intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

ART. XX.

È vietato ai membri della commissione amministratrice di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprî, o dei loro congiunti, ed affine fino al quarto grado civile, come pure di prender parte direttamente, o indirettamente ai contratti di locazioni, di esazioni, di appalti che si riferiscono ai beni da essa amministrati o alle Opere pie, che ne dipendono.

ART. XXI.

Nessuno di loro potrà, a titolo veruno, percipere assegnamenti e rimunerazioni di sorta nel Bilancio della Commissione amministratrice, o delle Opere pie da questa amministrate.

ART. XXII.

Nel condurre l' amministrazione dovrà la commissione amministratrice attenersi scrupolosamente a quanto vien prescritto dalla precitata legge 2 agosto 1851, e dal relativo Regolamento 27 novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali

1.° Formare ogni anno i Bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati.

2.° Tenere in continua evidenza le attività e passività delle Opere pie.

3.° Rinnuovare nei tempi debiti le inscrizioni ipotecarie.

4.° Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, e regolamenti; contratti, e deliberazioni soggetti all'approvazione di questa.

5.° Pubblicare i Bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all' albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli da tutti gli allegati, e schiarimenti che possono interessare chiunqne voglia esaminarli.

6.° Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione provinciale una relazione esatta sull' andamento morale, economico e direttivo; e sull' andamento simile di caduna pia fondazione, non che sulle economie ottenute; su i miglioramenti conseguiti, e su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità.

7.° Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli, ec. ec. per lo accrescimento delle entrate, per la possibilità e convenienza di redurre o abolire alcune spese per la conversione in rendite sul debito pubblico consolidato, o in altro migliore impiego degli avanzi, o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per la rivendicazione di questi diritti, per l' avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passivi ec.

8.° Prendere in attento esame nella prima

adunanza dell' anno gl' inventarii, facendovi compilare gli stati di variazione, e trasmetterli tosto alla Autorità governativa, come è prescritto dagli art. 8 e 9 della legge.

Art. XXIII.

In ogni caso qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, sussidi, elemosine ec. dovrà essere sempre comprovata.

E però la Commissione Amministratrice è obbligata di giustificarla verso la Deputazione Provinciale, l' elenco dei beneficati, debitamente omologato dal Sindaco, ed accompagnato dalle rispettive ricevute firmate dai beneficati stessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano, o non possono scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni ogni elargizione sarà a carico personale dei componenti la commissione Amministratrice

CAPO IV.

Attribuzioni del Presidente — Convocazioni — Tornate — Adunanze — Votazioni — Deliberazioni.

Art. XXIV.

Il Presidente

1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione della commissione amministratrice; ne presiede e dirige le Adunanze.

2.° Cura l' eseguimento delle Deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato lo incarico ad alcuno degli amministratori

3.° Dirige la corrispondenza Ufficiale ch'ei sottoscrive; e sorveglia la tenuta dei Registri e l' andamento degli affari.

4.° Provvede all' osservanza delle Leggi, e dei Regolamenti; alla esecuzione degli ordini dei superiori; all' adempimento de' legati Pii; al pagamento delle spese stanziate nel Bilancio con l' emissione dei Mandati relativi.

5.° Procede alle verificazioni ordinarie, e straordinarie di Cassa in presenza del Tesoriere, facendone resultare lo stato per Atto verbale da rassegnarsi alla commissione amministratrice.

6.° Vigila ch' esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando, in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' Articolo 22 del Regolameto 27 Novembre 1862.

7.° Sorveglia l' andamento generale delle Pie Fondazioni.

8.° Rappresenta in giudizio la commissione amministratrice, e stipula in nome di questa i Contratti privati da essa deliberati.

9.° Sospende in caso d' urgenza gl' Impiegati, riferendone alla commissione amministratrice.

10.° Prende in caso d' urgenza tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto la commissione Amministratrice stessa

Art. XXV.

Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporariamente dal membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti, ed in caso di paritá di voti, dal maggiore di età.

Art. XXVI.

Le adunanze sono ordinarie, e straordinarie. Le une dovranno eseguire almeno una volta al mese, nei giorni che saranno determinati dalla commissione amministratrice. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo richiede, sia pel volere del Presidente, sia per dimanda sottoscritta da due almeno dei componenti, sia per ordine dell' Autorità Governativa.

Art. XXVII.

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indicazione de' principali affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno fissato per l' adunanza.

Art. XXVIII.

Le tornate son valide quando intervenga almeno la metà dei componenti la commissione amministratrice, oltre del Presidente o di chi ne fà le veci.

Art. XXIX.

Se un membro della commissione amministratrice non interverrà alle tornate per tre volte di seguito senza avere ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione di compiere le speciali incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza dietro rapporto del Presidente.

Art. XXX.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, od a voti segreti; quelle concernenti persone debbano essere sempre prese in quest' ultima maniera.

Art. XXXI.

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta s' intende respinta.

Art. XXXII.

Ogni membro della commissione amministratrice può fare quelle proposte che crede utili.

Esse però non possono esser discusse che nella prossima tornata, salvo il caso d' urgenza.

ART. XXXIII.

Gli atti verbali delle Deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti alla adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato.

Debbano poi essere autenticati dal Segretario, e muniti dal visto del Presidente, nè se ne potrà lasciar copia, o dar lettura a chicchessia senza il permesso della commissione amministratrice, o dell' Autorità Governativa.

CAPO V.

Impiegati

ART. XXXIV.

Il personale degl' Impiegati addetti alla Pia Istituzione consiste in

1.° Un Segretario
2.° Un Tesoriere.

ART. XXXV.

Il Tesoriere deve prestare idonea cauzione ai termini dell'art. 11 della Legge 3 Agosto 1862.

ART. XXXVI.

Il numero e lo stipendio degli impiegati non potranno essere accresciuti senza l' autorizzazione dell' Autorità tutoria.

ART. XXXVII.

È vietato concedere ad essi pensioni, o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del danaro del povero.

ART. XXXVIII

Le funzioni di Segretario possono venire disimpegnate da un membro della Commissione Amministratrice, osservato in tal caso il disposto dell' art. 21.

ART. XXXIX.

Le incombenze e le attribuzioni speciali degli impiegati sono determinate nel Regolamento di amministrazione e di servigio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale.

Pitigliano, 16 Febbraio 1870.

Il Delegato Straordinario
C. CESARE NARDELLI

N.° 26030.

Ministero dell' Interno
Visto — D' ordine di S. M.

Il Ministro
C. G. LANZA

19

20





